

DELIBERA N. 168/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ ITALIA SPORT COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE
“SPORTITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 2, D.LGS. 177/05
(PROC. N. 2803/FB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio sui palinsesti televisivi trasmessi dai servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, è stato rilevato che il servizio di media audiovisivo “*Sportitalia*” ha trasmesso, in data 5 e 7 aprile 2021, dalle ore 23:00 alle ore 24:00 ed in data 11 aprile 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e dalle ore 21:00 alle ore 22:00, comunicazioni commerciali audiovisive nella misura e per la durata così come di seguito specificato:

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO	DURATA LORDA/NETTA
05/04/2021	23:00:00 – 24:00:00	23,17%	00:14:07/00:13:54
07/04/2021	23:00:00 – 24:00:00	22,28%	00:13:34/00:13:22
11/04/2021	18:00:00 – 19:00:00	22,39%	00:13:40/00:13:26
11/04/2021	21:00:00 – 22:00:00	20,86%	00:12:45/00:12:31

Con provvedimento CONT. 14/21/DCA - N. PROC. 2803/FB del 26 maggio 2021, la Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Italia Sport Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*”, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, per aver superato, nel corso della programmazione televisiva dei giorni 5, 7 e 11 aprile 2021, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari.

2. Deduzioni della società

La società Italia Sport Communication S.r.l. – cui il citato atto di contestazione CONT. 14/21/DCA - N. PROC. 2803/FB del 26 maggio 2021 è stato notificato in pari data – con nota del 21 giugno 2021 (prot. AGCOM n. 0274823) ha chiesto l’archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- da una verifica a video della programmazione dell’emittente “*Sportitalia*” si riscontra che in due delle quattro fasce orarie in contestazione, l’affollamento è inferiore a quello rilevato in quanto la durata complessiva pubblicitaria tra le ore 23:00 e le ore 24:00 del 5 aprile 2021 è stata pari a 10 minuti e 36 secondi e la durata complessiva pubblicitaria tra le ore 23:00 e le ore 24:00 del 7 aprile 2021 è stata pari a 10 minuti e 22 secondi, come risulta dal reale emesso riportato nelle tabelle allegate;

- quanto alla presunta violazione dell'11 aprile 2021, va osservato che la trasmissione andata in onda prima dell'evento contestato ha causato la modifica del palinsesto per ragioni non riconducibili all'emittente: l'incontro di calcio Pianese-Badesse in programmazione dalle ore 15:00 alle ore 17:00 è stato infatti rimandato dall'arbitro più volte a causa della nebbia, accumulando un ritardo di 45 minuti che ha impedito la trasmissione integrale della partita e l'allineamento del palinsesto; per garantire la regolare programmazione senza creare un disservizio ai telespettatori, l'emittente ha dovuto differire alcuni eventi rinviando pubblicità che avrebbero dovuto essere trasmesse durante la partita e determinando così contestazioni da parte degli investitori che hanno peraltro ottenuto, quale indennizzo per l'accaduto, la ripianificazione gratuita nel palinsesto di "Sportitalia" degli slot mandati in onda fuori dall'orario concordato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dal riesame dei palinsesti televisivi e dal confronto con i corrispondenti dati forniti dall'emittente "Sportitalia" nelle tabelle allegate alla citata nota del 21 giugno 2021 (prot. AGCOM n. 0274823) riguardanti la pubblicità trasmessa nelle fasce orarie oggetto di contestazione ed acquisite agli atti del procedimento, è emerso quanto segue:

- relativamente alla fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 del 5 aprile 2021 si individuano due punti di difformità rispetto a quanto indicato dall'emittente ed in particolare quest'ultima risulta non aver incluso nell'affollamento lo spot tabellare "Ferrovie dello Stato Italiane" (ora inizio: 22:59:54, ora fine: 23:00:23, durata: 30 secondi) né le sovraimpressioni apparse durante la trasmissione "Sport Italia mercato" e qualificate dalla stessa emittente con la dicitura "pubblicità", che hanno una durata totale, nella fascia oraria in esame, pari a 3 minuti e 6 secondi, con conseguente conferma dei dati di affollamento pubblicitario indicati nell'atto di contestazione CONT. 14/21/DCA - N. PROC. 2803/FB del 26 maggio 2021 che, al netto delle detrazioni previste dalle vigenti disposizioni, risulta pari a 13 minuti e 54 secondi con una percentuale oraria del 23,17%;

- relativamente alla fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 del 7 aprile 2021 si individua un punto di difformità rispetto a quanto indicato dall'emittente ed in particolare quest'ultima risulta non aver incluso nell'affollamento le sovraimpressioni apparse durante la trasmissione "Sport Italia mercato" e qualificate dalla stessa emittente con la dicitura "pubblicità", che hanno una durata totale, nella fascia oraria in esame, pari a 3 minuti e 14 secondi, con conseguente conferma dei dati di affollamento pubblicitario indicati nell'atto di contestazione CONT. 14/21/DCA - N. PROC. 2803/FB del 26 maggio 2021 che, al netto delle detrazioni previste dalle vigenti disposizioni, risulta pari a 13 minuti e 22 secondi con una percentuale oraria del 22,28%;

- la circostanza per la quale in data 11 aprile 2021 il superamento dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari sia avvenuto a seguito di una modifica del palinsesto dovuta a cause non riconducibili alla volontà dell'emittente (ritardo per nebbia dell'incontro di calcio Pianese-Badesse in programmazione dalle ore 15:00 alle ore 17:00), non costituisce causa idonea ad esimere la società Italia Sport Communication S.r.l. dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non



perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente; al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell'illecito (superamento dei limiti di affollamento pubblicitario), la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; se peraltro il caso fortuito (così come la forza maggiore) è considerato, per costante giurisprudenza, incluso nella previsione esimente di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che incidendo proprio sul nesso psichico conduce all'esclusione della responsabilità dell'agente, va precisato che la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della predetta norma ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta (Cass. 8 maggio 2001, n. 6383, Cass. 9 settembre 2002, n. 13072, Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, Cass. 15 giugno 2004, n. 11253, Cass. n. 13610/2007, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 9 gennaio 2008, n. 228). Nel caso di specie, il superamento da parte di "Sportitalia" dei previsti limiti di affollamento pubblicitario tra le ore 18:00 e le ore 19:00 nonché tra le ore 21:00 e le ore 22:00 del giorno 11 aprile 2021 non può essere attribuito al caso fortuito (avverse condizioni meteo che hanno determinato il ritardo dell'incontro di calcio in programmazione dalle ore 15:00 alle ore 17:00), bensì è conseguenza di una scelta editoriale dell'emittente, che ha espressamente dichiarato di aver modificato il palinsesto rinviando pubblicità che avrebbe dovuto essere trasmessa nel corso della partita Pianese-Badesse per non creare un disservizio ai telespettatori, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione;

- pur considerando la buona fede dell'emittente, che ha sostenuto di aver dovuto indennizzare gli investitori per l'accaduto, non si può tuttavia trascurare la circostanza evidenziata dalla stessa società Italia Sport Communication S.r.l., secondo cui il rinvio degli slot pubblicitari è avvenuto per contingenti esigenze editoriali intese a non creare un disservizio ai telespettatori; al riguardo si osserva che se da un lato la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge (Cass. civ. Sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977), per costante giurisprudenza è tuttavia legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'agente, atte a superare la presunzione di colpa mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla posizione ricoperta (cfr. Cass. Sez. V, 25 maggio 2001, n. 7143, Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8343, Sez. I 23 settembre 2003, n. 14107; Sez. I, 16 marzo 2004, n. 5304; Sez. I, 18 luglio 2005, n. 15155). Nel caso in esame, la società Italia Sport Communication S.r.l. si è limitata ad attribuire l'accaduto al rinvio per nebbia della partita di calcio

Pianese-Badesse, senza peraltro fare alcun cenno riguardo alle cautele eventualmente adottate per prevenire condotte violative o fornire alcuna prova riguardo alle misure utilizzate per garantire il rispetto dei previsti limiti di affollamento pubblicitario, confermando in tal modo di aver trascurato la prioritaria esigenza di salvaguardia del bene tutelato (limitazione alla trasmissione di messaggi pubblicitari) in ragione di scelte organizzative dell'impresa televisiva (corrispondere a contingenti esigenze editoriali legate al rinvio della partita in programmazione) che si sono rivelate inadeguate a prevenire la lesione del bene tutelato;

- non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, si rileva dimostrata da parte della società Italia Sport Communication S.r.l. la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005, per aver superato, durante la programmazione televisiva mandata in onda su "*Sportitalia*" tra le ore 18:00 e le ore 19:00 nonché tra le ore 21:00 e le ore 22:00 del giorno 11 aprile 2021, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 14/21/DCA - N. PROC. 2803/FB del 26 maggio 2021 in merito alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005 da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sportitalia*" per aver superato, nel corso della programmazione televisiva dei giorni 5, 7 e 11 aprile 2021, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Italia Sport Communication S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.657.748,00 (voce A1 del conto economico);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate sottoposte a monitoraggio (5, 7 e 11 aprile 2021) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italia Sport Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sportitalia*", con sede legale in Milano, via Giovacchino Belli n. 14 (codice fiscale e partita IVA 08674150969), di pagare la sanzione amministrativa di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 168/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 168/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba